


\* I Consiglieri Comunali presenti erano tutti collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”  
Tale modalità di svolgimento è espressamente prevista dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	3	27/02/2021
<b>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021</b>			

**ORIGINALE**

### **Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 09:25 – in San Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in Videoconferenza. Presiede, in presenza presso la sede comunale ma collegata in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, Il Vice Sindaco Giuseppina Gazzola. Partecipa, in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, Il Segretario Comunale **Dott.Gian Luca Muttarini** il quale preliminarmente si accerta e dà atto che:

1) Risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Presenza	Assenza
CESARI GIOVANNI		AG
GRANATA ALESSANDRO	Si*	
ANTONIETTI SOFIA MARIA	Si*	
GAZZOLA GIUSEPPINA	si	
CHIESA STEFANO	Si*	
STEFFENINI MARIO	Si*	
POLENGHI PAOLO ENRICO	Si*	
ROSARIN ERNESTINO	Si*	
COLDANI DANIELE	Si*	
BIANCHI BATTISTA		AG
BRUSATI LORENZO		AG
STEFFENINI MAURO		AG
RIZZI CRISTIANA VIRGINIA ENRICA		AG

- 2) i Consiglieri Comunali ed il Segretario comunale sono comunque collegati in modalità AUDIO/VIDEO
- 3) partecipa, in presenza presso la sede comunale, ma collegata in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO” la Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Roberta Polledri
- 4) a tutti i componenti è stato trasmesso l’ordine del giorno ed il testo delle proposte deliberative.

In complesso si hanno i seguenti risultati:  
Consiglieri presenti n. 8 - assenti n. 5

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona brevemente l'Assessore Comunale Dott. Stefano Chiesa

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

**CONSIDERATO** altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**CONSIDERATO** altresì, che il comma 48 dell'art. 1, della L. n. 178/2020 dispone che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 33 del 26/06/2020 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)", esecutiva e già inserita nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" (ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 03/07/2020, esecutiva "Determinazione del valore delle aree fabbricabili per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 2 del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Approvazione", di cui questo Consiglio comunale ha preso atto con propria delibera 38 del 17/07/2020, approvandone specificatamente i contenuti;

**PRESO ATTO** che con deliberazione consiliare n. 38 del 17.07.2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote per le diverse tipologie:

<b>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)</b>	6 per mille  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
---	---

	dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione”
<b>Aree fabbricabili</b>	9 per mille
<b>Tutti gli altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale – art. 1, comma 754 della L. n. 160/2019):</b>	9 per mille
<b>Fabbricati di cat. D - ad eccezione della cat. D/10 (art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019)</b>	9 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)
<b>Terreni agricoli (art. 1, comma 754 della L. n. 160/2019)</b>  (ad eccezione dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione)	9 per mille
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750 della L. n. 160/2019)</b>	0 (zero)
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019)</b>	0 (zero)

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da specifico decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, accompagnato da un apposito prospetto di elaborazione delle aliquote;

**EVIDENZIATO** che, a decorrere dalla pubblicazione del decreto suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal suddetto prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

**PRESO ATTO** che ad oggi il decreto in parola non è stato approvato, ritenendo pertanto di confermare con le medesime modalità le aliquote deliberate per l'anno 2020;

**RILEVATO** inoltre che, in ogni caso, solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 26.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** per quanto concerne la regolarità contabile l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con n. 8 voti favorevoli resi palesemente nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

<b>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)</b>	6 per mille  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
---	---

	destinazione”
<b>Aree fabbricabili</b>	9 per mille
<b>Tutti gli altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale – art. 1, comma 754 della L. n. 160/2019):</b>	9 per mille
<b>Fabbricati di cat. D - ad eccezione della cat. D/10 (art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019)</b>	9 per mille (di cui 7,6 per mille allo Stato)
<b>Terreni agricoli (art. 1, comma 754 della L. n. 160/2019)</b>  (ad eccezione dei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione)	9 per mille
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750 della L. n. 160/2019)</b>	0 (zero)
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019)</b>	0 (zero)

2. Di stabilire la detrazione concessa per l’abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
3. Di stabilire – conformemente a quanto determinato al comma 48 dell’art. 1 della legge 178/2020 - la riduzione del 50% di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;

4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  
Con n. 8 voti favorevoli resi palesemente nei modi di legge;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Vice Sindaco  
(Giuseppina Gazzola)

Il Segretario Comunale  
(Dott. Gian Luca Muttarini)